

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
68	10-02-2026

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO PROFESSIONALE, TECNICO, ANALITICO DI LABORATORIO E DI FORNITURA RICAMBI PER LA STAZIONE DI DOSAGGIO BIOCIDA E DEBATTERIZZAZIONE UV, LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE, IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE REFLUE E SERVIZI SPECIALISTICI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI E GESTIONE DELLE ACQUE POTABILI E TECNICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI - RIFERIMENTO AI D.LGS. 18/2023 E S.M.I., LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI CONFERENZA S.R. N. 79/CSR DEL 7 MAGGIO 2015 E NORME CORRELATE - TRIENNIO 2026-2027 E 2028 - DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI CHIAPPINI S.R.L. CON SEDE IN ARONA (NO) - CIG: BA57FFFECD

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2022 del 06.05.2022 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 5/2023 del 02.11.2023 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

word-wrap:break-word">

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio integrato di supporto professionale, tecnico, analitico di laboratorio e di fornitura ricambi per la stazione di dosaggio biocida e debatterizzazione UV, la rete di distribuzione di acqua potabile, il monitoraggio delle acque reflue e servizi specialistici professionali in materia di prevenzione rischio legionellosi e gestione delle acque potabili e tecniche presso edifici comunali - riferimento ai D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi Conferenza S.R. n. 79/CSR del 7 maggio 2015 e norme correlate - triennio 2026-2027 e 2028;

ACCERTATO che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia;

VISTO l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 €, IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 52 del 03/02/2026, decisione a contrarre con la quale veniva stabilito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante confronto di preventivi nel MePA, e nello specifico a ribasso sull'importo complessivo del servizio per il triennio 2026-2027 e 2028 di € 75.000,00 + IVA 22% per un totale di € 91.500,00 per l'intero triennio (importo annuo pari a € 25.000,00 + IVA 22%);

DATO ATTO che si è proceduto all'affidamento dell'appalto mediante confronto di n. 2 preventivi sul MePA;

DATO ATTO che in data 03/02/2026 – identificativo dell'RDO 6016995 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 09/02/2026, alle ore 12:00), tramite la piattaforma telematica MePA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto ai seguenti operatori economici:

- 1) AC SERVICE DI CARRA ALESSANDRO, con sede legale in Costanzana (VC) alla via XXIV Aprile n. 14, CF. CRRLSN93H08L219I, P.IVA 02762010029;
- 2) F.LLI CHIAPPINI S.R.L., con sede legale in Arona (NO) in Via Novara n. 17, C.F. e P.IVA 00183900034;

DATO ATTO dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta F.LLI CHIAPPINI S.R.L. con sedi in Arona (NO), C.F. e P.IVA 00183900034, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO il report della procedura n. 6016995 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

CONSTATATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico (F.LLI CHIAPPINI S.R.L.) risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e di quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il DURC richiesto in data 29/10/2025 (validità fino al 23/02/2026) da cui risulta che la società F.LLI CHIAPPINI S.R.L., (C.F. e P.IVA 00183900034), con sede in Arona (NO) alla Via Novara n. 17, risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO di affidare il servizio per il triennio 2026-2027 e 2028 al suddetto operatore economico (F.LLI CHIAPPINI S.R.L.) per l'importo di € 68.400,00 + IVA 22% ai sensi di legge;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto è il servizio integrato di supporto professionale, tecnico, analitico di laboratorio e di fornitura ricambi per la stazione di dosaggio biocida e debatterizzazione UV, la rete di distribuzione di acqua potabile, il monitoraggio delle acque reflue e servizi specialistici professionali in materia di prevenzione rischio legionellosi e gestione delle acque potabili e tecniche presso edifici comunali-riferimento ai D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi Conferenza S.R. n.79/CSR del 7 maggio 2015 e norme correlate - triennio 2026-2027 e 2028;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DATO ATTO che si è derogato al principio di rotazione in quanto l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. Inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG BA57FFECD;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di poter procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio in oggetto per il triennio 2026-2027 e 2028 alla società F.LLI CHIAPPINI S.R.L., con sede legale in Arona (NO) in Via Novara n. 17, C.F. e P.IVA 00183900034, per un importo pari a € 68.400,00 oltre IVA come per legge (importo annuo pari a € 22.800,00 oltre IVA come per legge).
- 3) Di impegnare la spesa di euro 27.816,00 per gli anni 2026/2027/2028 per un importo complessivo di € 83.448,00 all'intervento 1.09.04.03/01 del bilancio esercizio 2026/2027/2028.
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di dare atto che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e di quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
- 6) Di assumere l'impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento, pari a € 35,00, sul Cap. 1.01.03.06 del bilancio 2026, che presenta adeguata disponibilità.
- 7) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
- 8) Di dare atto che si è derogato al principio di rotazione per le ragioni espresse nella decisione a contrarre, in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate;
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- 10) Di disporre la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.
- 11) Di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 12) Di dare, altresì, atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 13) Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: Parere Favorevole

Data: 10-02-2026

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 10-02-2026

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 10-02-2026

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.